



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA
Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI

Così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 27/11/1999

INDICE

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI		Capo IV°- Contratti di fornitura	
1	Assunzione del servizio in economia	35	Titolarità della concessione
2	Costruzione della rete nel suolo pubblico	36	Contratto di utenza
3	Proprietà delle tubazioni	37	Durata dei contratti di fornitura
4	Sorveglianza,manutenzione e riparazione degli impianti	38	Risoluzione del contratto di fornitura
5	Tipo di fornitura	39	Accertamento dei consumi- lettura dei contatori
6	Interruzione del servizio di erogazione	40	Tariffe- Modalità di riscossione
7	Priorità nella concessione delle utenze	41	Risoluzione di diritto delle concessioni
8	Danni alle condotte e tubazioni in genere	42	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
9	Variazioni del regolamento	43	Portata garantita
10	Distribuzione dell'acqua	44	Perdita- danni- responsabilità
		45	Pagamento dei consumi
		46	Ripristino delle utenze
TITOLO SECONDO FORNITURE PER SUO PUBBLICO		TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	
11	Definizione di impianti per uso pubblico		
12	Fontane pubbliche		
13	Bocche speciali	47	Concessioni speciali temporanee
14	Installazione di contatori	48	Tariffe per le concessioni speciali temporanee
		49	Concessioni speciali per cantieri edili
		50	Concessione delle utenze speciali temporanee
TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO		TITOLO QUINTO NORME PENALI	
Capo I° - Autorizzazioni per l'allaccio			
15	Forniture su strade canalizzate	51	Prelievi abusivi
16	Forniture su strade non canalizzate	52	Contestazioni delle infrazioni
17	Nuovi allacciamenti- procedure	53	Norme penali
		54	Applicazione delle norme di diritto comune
Capo II° - Impianti interni		TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE FINALI	
18	Installazione delle condotte esterne		
19	Responsabilità dell'utente verso terzi		
20	Collegamenti di impianti ed apparecchi	55	Uso di prese private in caso di necessità
21	Impianti di pompaggio	56	Recupero somme per canone ed eccedenza del civico acquedotto anni pregressi
22	Serbatoi		
23	Prescrizioni e collaudo	57	Casi non previsti dal regolamento
24	Manutenzione delle condotte	58	Disposizioni precedenti
25	Modifiche	59	Pubblicità del regolamento
26	Guasti agli apparecchi	60	Entrata in vigore del presente regolamento
27	Vigilanza		
Capo III°- Contatori			
28	Complessi di misura		
29	Posizione del contatore		
30	Contatori in fabbricati con più utenze		
31	Custodia dei contatori		
32	Modalità di erogazione dell'acqua		
33	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente		
34	Rimozione e spostamenti dei contatori- Divieto		

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI**

**TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1
Assunzione del Servizio in Economia**

Il comune assume direttamente in economia la gestione del pubblico servizio di acquedotto, fontane e distribuzione di acque potabile ai sensi degli artt. 1 e 15 del T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con R.D. 15/10/1925, n° 2578.

Ai fini del presente regolamento l'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Acquedotto – assume la denominazione di “SERVIZIO ACQUEDOTTO”.

La gestione del servizio è disciplinata dal presente regolamento.

**ART.2
Costruzione della Rete nel suolo pubblico**

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Resta inteso che le spese occorrenti per l'allaccio, dalla condotta principale al contatore, compresa la presa diretta alla conduttura pubblica, sono a totale carico dell'utente.

Per eseguire i lavori sopra indicati si dovranno osservare le seguenti condizioni:

- che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- che i lavori vengono eseguiti da personale specializzato sotto la diretta sorveglianza del SERVIZIO ACQUEDOTTO;
- che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del SERVIZIO ACQUEDOTTO, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti esterni.

Tutti gli impianti insistenti su suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

**ART. 3
Proprietà delle Tubazioni**

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al SERVIZIO ACQUEDOTTO il quale, di volta in volta, per i vari lavori si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in eccezionale, di personale straordinario.

ART. 5

Tipo di fornitura

L'acqua potabile è concessa prioritariamente per l'uso domestico delle abitazioni civili e per l'uso dei servizi pubblici. Compatibilmente con le disponibilità idriche, essa può essere concessa per altri usi, sono pertanto istituite le seguenti categorie di concessione:

- Concessione ordinarie per l'uso domestico delle abitazioni civili;
- Concessioni speciali per l'uso dei servizi pubblici: mattatoio, impianti sportivi, scuole medie, elementari e materne, municipio e caserme dei carabinieri;
- Concessioni speciali per i seguenti usi:
 - 1) industriale (impianti di calcestruzzo);
 - 2) artigianale: a) panetterie, b) officine meccaniche e falegnamerie,
 - 3) commerciale: a) ristoranti, b) bar, c) negozi di rivendita al minuto;
 - 4) locali diversi (uffici, garages, magazzini, ecc...) da quelli contemplati alle letture precedenti.
 - 5) Rurale: a) fabbricati rurali, b) irrigazione orti e verde privato, c) stalle per allevamento di animali.

ART. 6

Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna e l'utente non ha diritto ad alcun abbuono o rimborso per la diminuzione o interruzione dell'acqua dipendente dalle necessarie riparazioni e a causa di forza maggiore, nonché al rimborso per danni alle condutture.

Le utenze che, per loro natura richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai bisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti di erogazione dell'acqua, potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 8

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il SERVIZIO ACQUEDOTTO, dietro richiesta è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione.

ART. 9

Variazioni al Regolamento

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo: per mezzo delle fontane pubbliche; mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 11

Definizione per impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali;
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
- gli abbeveratoi comunali.

ART. 12

Fontane Pubbliche

L'acqua delle fontane e degli abbeveratoi pubblici è concessa gratuitamente e può essere prelevata per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a 30 litri.

E' VIETATO:

- a) prelevare acqua dalle fontane e dagli abbeveratoi pubblici con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane e degli abbeveratoi pubblici.

ART. 13

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) Bocche antincendio;
- b) Bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla predetta lettera a), l'acqua potrà essere prelevata solo da personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

ART. 14
installazione dei contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatori.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il SERVIZIO ACQUEDOTTO ne potrà disporre l'installazione.

TITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO
Capo primo – Autorizzazione per l'allaccio

ART. 15
Forniture su strade non canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazione stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

ART. 16
Forniture su strade non canalizzate

L'acqua è concessa per gli stabili fronteggianti le strade canalizzate:

Può tuttavia, farsi luogo alla concessione anche per gli altri stabili ubicati all'interno del perimetro urbano o all'esterno a distanza non superiore a mt. 100 dal perimetro stesso, purché in entrambi i casi i richiedenti contribuiscano alla spesa per l'estensione della rete di produzione pagando una tantum e a fondo perduto la quota che verrà fissata dalla G. M. a seguito di apposita perizia predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale.

Gli interessati dovranno versare prima dell'inizio dei lavori l'intera somma prevista salvo conguaglio a consuntivo.

Tale contributo può essere fissato anche nella misura del 100%.

La concessione è comunque subordinata all'accertamento della idoneità degli impianti per il regolare smaltimento delle acque reflue attraverso apposite fognature o canali di scarico, allo scopo di evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato, con danno della pubblica igiene e della proprietà privata.

L'acqua è concessa a rubinetto, misurato da contatore.

La concessione segue per la durata sino al 31/12 dell'anno in cui viene effettuato l'allacciamento e si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data disdetta dall'utente entro il 30 Novembre.

L'utente, qualora non mandi la disdetta entro tale termine, resta impegnato per tutto l'anno successivo.

La concessione ha luogo mediante la stipula tra il Comune ed il concessionario di apposito atto, le cui spese sono a totale carico del concessionario stesso.

ART. 17
Nuovi allacciamenti – Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda sui modelli predisposti dal Comune con le seguenti indicazioni:

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del richiedente;

- b) l'uso e gli usi a cui l'acqua dovrà servire;
- c) l'ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- d) dichiarazione di avere preso conoscenza del vigente regolamento comunale di disciplina della gestione del pubblico servizio di acquedotto e di assoggettarsi allo stesso.

Alla richiesta devono essere allegate:

- dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- la ricevuta del deposito cauzionale di importo pari ad una annualità del canone relativo al minimo garantito;
- n° 3 marche da bollo di valore pari alla vigente tariffa fiscale.

Qualora il richiedente non sia proprietario dello stabile, la richiesta deve recare in calce la dichiarazione di consenso del proprietario dello stabile.

Si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale e delle marche da bollo non utilizzate, qualora venga negata la concessione richiesta.

Competente a decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza è il Responsabile del Servizio che rilascerà apposita autorizzazione.

La domanda unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari dell'immobile, usufruttuario, affittuario con apposita dichiarazione di nulla osta del proprietario, costruttore, amministratore o chiunque abbia o dimostri di avere qualsiasi altro titolo oltre a quelli sopra elencati e dovrà essere corredata dai documenti di rito.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, da evitare rigurgiti o impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

A seguito della stipula del contratto e dopo che l'incaricato del comune – SERVIZIO ACQUEDOTTO- avrà indicato il punto di diramazione dalla condotta stradale, l'utente esegue, a sua cura e spese e sotto la sorveglianza del fontaniere i lavori e le provviste necessarie per la presa d'acqua, ferma restando la sua responsabilità verso i terzi per gli eventuali danni alla loro proprietà.

Eseguiti i lavori il fontaniere provvede personalmente all'allacciamento alla condotta stradale, alla installazione dell'apparecchio di misura e al suggellamento dello stesso.

E' pure a carico dell'utente il ripristino della sede stradale, da eseguirsi a perfetta regola d'arte, secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico comunale.

Successivamente, la manutenzione della diramazione del punto di presa al contatore è a carico del comune.

Il contatore è posto, di regola, all'ingresso del tubo adduttore dell'acqua nella proprietà privata e nel punto riconosciuto più adatto.

La costruzione eventuale della nicchia per il contatore, nonché tutte le opere e provviste attinenti a scavi, tagli, muratura, ecc... sono eseguite a cura e spese dello stesso utente sulle indicazioni del fontaniere comunale.

CAPO SECONDO – IMPIANTI INTERNI

ART. 18

Installazioni delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad esso superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldati, né in particolare da camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno 1 m. dall'estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 19

Responsabilità dell'utente verso terzi

L'utente è sempre responsabile dei danni che il collocamento e l'esercizio impianto idrico interno può arrecare agli stabili confinanti ed è tenuto ad eseguire prontamente le riparazioni ritenute necessarie dall'U.T.C.

ART. 20

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collocare le strutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenente a vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommate a sostanze strane. L'eventuale collegamento alle condutture di acqua potabile con impianti di produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collocamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collocamento di apparecchi elettrici.

ART.21

Impianti di imballaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno devono essere realizzate con interposizione di serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche in caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelli stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del SERVIZIO ACQUEDOTTO il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART.22

Serbatoi

Nel caso che si renda necessario l'accumulo dell'acqua in appositi serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART. 23

Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente che né ha la piena responsabilità.

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e collaudate o verificate, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il SERVIZIO ACQUEDOTTO potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART.24

Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione e riparazioni sulle derivazioni dalla rete stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del SERVIZIO ACQUEDOTTO.

Per gli interventi in proprietà privata, gli scavi, i rinterrati, i ripristini ed opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari.

ART. 25

Modifiche

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso SERVIZIO ACQUEDOTTO ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 26

Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al SERVIZIO ACQUEDOTTO.

ART. 27

Vigilanza

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO ha sempre diritto a far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo lo stesso SERVIZIO ACQUEDOTTO potrà sostenere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità d'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il Contratto di fornitura e di eseguire il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO – CONTATORI

ART. 28 Complessi di misura

Il Comune installa, a sua cura e spese, gli apparecchi di misura del consumo dell'acqua e i dispositivi di limitazione della portata che ritiene necessari, ne rimane proprietario e può sostituirli e modificarli ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Gli utenti sono tenuti a pagare, per noleggio, e manutenzione degli apparecchi medesimi, una somma annua fissata da determinarsi con provvedimento di G. M. in sede di determinazione o revisione delle tariffe idriche. In sede di prima applicazione la somma sarà pari a £. 12.000 annuali.

Gli utenti sono responsabili, a norma di legge, dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno arrecato all'apparecchio di misura.

Egli è tenuto a controllare che gli apparecchi di misura restino sempre suggellati, a denunciare con immediatezza ogni irregolarità sul loro funzionamento chiedendone la verifica agli agenti comunali.

Qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti il Comune provvede a sostituirli ed a determinare il consumo sulla base di quello accertato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Le manomissioni agli apparecchi di misura o ai relativi suggelli che dovessero eventualmente riscontrare in sede di lettura o di verifica o sono perseguite penalmente e comportano – ipso facto- la sospensione di tutte le forniture intestate all'utente responsabile.

ART. 29 Posizione dei Contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il SERVIZIO ACQUEDOTTO.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale o all'esterno dei fabbricati con porticina apribile e con chiave universale. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia (piombatura) apposto dal SERVIZIO ACQUEDOTTO. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'utente deve facilitare in ogni tempo agli incaricati del servizio l'accesso ai locali per la vigilanza ed il controllo circa l'uso della concessione, nonché per le operazioni di verifica, controllo ed ispezione degli apparecchi di misura e agli impianti idrici interni, in caso di opposizione o ostacolo lo stesso servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione con spese a suo carico.

ART. 30 Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un apposito riquadro.

ART. 31
Custodia dei Contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. Le manomissioni dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a £.30.000.

ART. 32
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il SERVIZIO ACQUEDOTTO disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Nel caso di irregolare o difettoso funzionamento del contatore, accertato dai dipendenti comunali, il consumo sarà calcolato in base a quello degli ultimi tre ruoli e si provvederà alla sostituzione del contatore nei termini che il Responsabile del Servizio stabilirà con atto formale.

Se l'utente si avvale, previa richiesta del personale addetto per la lettura del contatore o verifiche di guasti all'esterno, dovrà versare a titolo di compenso forfettario la somma di £ 20.000 a fondo perduto.

ART. 33
Modalità di erogazione dell'acqua

L'acqua è fornita con carattere di continuità, salvo i casi di forza maggiore, quali interruzione dell'energia elettrica, guasti alla condotta esterna o alla rete idrica interna limitatamente al tempo necessario per le relative riparazioni.

Il Comune, inoltre, può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua, riducendone la pressione nelle ore notturne o l'orario di erogazione sia di giorno che di notte nei periodi di magra e nella stagione estiva sia in rapporto alle diminuite disponibilità idriche sia per l'esigenza del contenimento della spesa per il consumo dell'energia elettrica entro i limiti sopportabili dal bilancio comunale.

Nei casi di guasti della condotta esterna o di mancanza dell'energia elettrica, il Comune provvede ad avvertire tempestivamente della sopravvenuta interruzione del servizio a mezzo di avvisi pubblici, comunicandone la durata e l'ora prevedibile del suo ripristino.

In nessun caso le interruzioni o limitazioni della fornitura d'acqua danno luogo a riduzione dei corrispettivi o a risarcimento di danni.

ART. 34
Rimozione e spostamento dei contatori. – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente tramite richiesta scritta, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO – CONTATTI DI FORNITURA

ART.35
Titolarità della Concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (Proprietario, usufruttuario, affittuario, ect.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto. Il presente

regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

ART. 36

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendersi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati: per nuove utenze solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 17 e prima dell'installazione dei contatori;

Per vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze;

Nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il concessionario resta debitore nei confronti del Comune per consumo e/o altro a lui imputabile e ne è perseguibile a termine di legge per il recupero delle somme dovute.

Il proprietario e/o altro avente diritto subentrante, dovrà richiedere nuova autorizzazione che assumerà il titolo di voltura dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

ART. 37

Durata dei contratti di fornitura

I contatori di fornitura saranno validi per un anno ed in mancanza della disdetta, che dovrà essere fatta da una delle due parti un mese prima della scadenza, si intendono rinnovati di anno in anno.

ART. 38

Risoluzione del contratto di fornitura

Nei casi di prelievo fraudolento o di manomissione degli apparecchi di misura, tutti i contratti in corso con l'utente responsabile sono risolti di diritto nello stesso momento di accertamento e verbalizzazione del fatto. E' immediatamente sospeso il servizio, nonché, applicata una sanzione pecuniaria da £. 20.000 ad un massimo di £. 200.000. Oltre la sospensione del servizio ed il pagamento della sanzione, se il fatto costituisce grave danno per l'Amministrazione comunale, la stessa si riserva di applicare tutte le ulteriori sanzioni civili e penali, per il risarcimento dei danni.

ART. 39

Accertamento dei consumi – Lettura dei Contatori

La lettura degli apparecchi di misura è effettuata dagli agenti comunali, di regola entro la prima quindicina del mese di Gennaio: Il Comune, peraltro, può controllare e rivelare il consumo ogni qualora lo ritenga opportuno sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere predisposto, previa notifica, la chiusura dell'utenza. La riapertura potrà aver luogo soltanto dopo che sia stata effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

ART. 40
Tariffe- Modalità di riscossione

1) Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, nonché altri diritti onerosi previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dall'organo competente nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme.

Esse devono prevedere:

- una tariffa agevolata applicabile ad una parte dei minimi garantiti in appresso specificata per l'uso domestico e per le attività di allevamento di animali, nonché, alle eccedenze sul minimo garantito, per l'uso dei servizi pubblici;
- una tariffa base applicabile alla restante parte dei minimi garantiti per l'uso domestico e per l'attività di allevamento di animali ed ai minimi garantiti previsti, per le altre utenze;
- tre tariffe di eccedenza rispettivamente per la 1°, 2°, e 3° fascia dei consumi oltre il minimo garantito.

2) Su specifica richiesta dell'utente e previo accertamento del responsabile del servizio alle civili abitazioni utilizzate saltuariamente o occasionalmente, il cui consumo di acqua, esclusivamente per uso domestico, non superi i 15 mc. annui, potrà essere applicato quale minimo garantito il canone annuo di £. 70.000.

TARIFFE DA APPLICARE
(modificabili a cura della G.M.)

Tipo di fornitura	Categorie	Classi	Tariffe
Uso domestico	Canone annuo per consumi	Fino a 100 mc	£ 90.000 (minimo garantito)
	Consumi in eccedenza	Fino a 375 mc	£ 1.200 al mc.
	Consumi in eccedenza	Fino a 677 mc	£ 1.800 al mc.
	Consumi in eccedenza	Oltre	£ 2.200 al mc
Depositi e fabbricati rurali	Canone annuo per consumi	Fino a 100 mc	£ 90.000 (minimo garantito)
	Consumi in eccedenza	Fino a 375 mc	£ 1.200 al mc
	Consumi in eccedenza	Oltre	£ 1.800 al mc
Bar e Panifici	Canone annuo per consumi	Fino a 100 mc	£ 200.000 (minimo garantito)
	Consumi in eccedenza	Fino a 500 mc	£ 1.200 al mc
	Consumi in eccedenza	Oltre	£ 1.800 al mc
Stalle	Canone annuo per consumi	Fino a 100 mc	£ 200.000 (minimo garantito)
	Consumi in eccedenza	Fino a 500 mc	£ 1.200 al mc
	Consumi in eccedenza	Oltre	£ 1.800 al mc
Ristoranti	Canone annuo per consumi	Fino a 150 mc	£ 250.000 (minimo garantito)
	Consumi in eccedenza	Fino a 500 mc	£ 1.200 al mc.
	Consumi in eccedenza	Oltre	£ 1.800 al mc
Contatore	Nolo		£ 12.000
Fognatura			£ 170 per mc.
Depurazione			£ 500 per mc
Per Volture dei contratti (diritto fisso)			£ 50.000

ART. 41
Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza l'intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale, quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 42
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a pagare tutte le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese di disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 43
Portata Garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato, col regime di portata della condotta.

ART. 44
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Nel caso di aria presente nella condotta principale, dovuta alla particolare ubicazione e/o pendenza è quindi per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, l'utente è tenuto ad installare, prima del contatore, apposito sfiatatoio. Resta inteso che il relativo consumo dovrà essere ugualmente pagato.

ART. 45
Pagamento dei consumi

Il pagamento del canone ed esubero dell'acqua e canone fognatura, oggetto del presente regolamento, sarà versato dall'utente tramite c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale, distribuito dal Comune in sintonia con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità nonché di tutte le norme e direttive vigenti in materia emanate dall'Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale; richiamata, di volta in volta, nell'atto di autorizzazione che rilascerà il Responsabile del servizio. Il Pagamento deve essere effettuato:

- a) in unica soluzione, entro il 20° giorno dalla notifica della fattura che deve essere notificata entro il 31 Marzo di ogni anno;
- b) a rate bimestrali eguali e continue in numero non superiore a tre, scadenti il giorno 10 dei mesi pari a cominciare da quello successivo al ricevimento della fattura, se questa è di importo superiore a £. 200.000.
- c) ai sensi dell'art. 7 del D.L. 46/99 (Dilazione del pagamento).
 1. L'ufficio su difficoltà del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la riparazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.
 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) il carico non può essere rateizzato;
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1° scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il pagamento non può comunque essere differito oltre i termini anzidetti, neanche in caso di contestazione.

Per il ritardato pagamento, in entrambi i casi di cui al precedente comma, sarà addebitato, nel ruolo successivo, la mora pari all'interesse, in ragione di anno, corrispondente al tasso di anticipazione di tesoreria. L'Ufficio di Ragioneria comunicherà al responsabile del servizio acquedotto i morosi il quale provvederà ad avvisare gli inadempienti con preavviso di sospensione nel caso di insolvenza. E' fatta salva ed impregiudicata ogni altra azione di Legge per il recupero del credito ed il risarcimento di eventuali danni, spese ed interessi a favore del Comune secondo le procedure di riscossione vigente all'atto del pagamento del debito.

ART. 46

Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art.17, essendo da considerare, il ripristino, sempre e a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONE SPECIALI TEMPORANEE AZIENDE AGRICOLE

ART. 47

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti le forniture di cui all'art. 5 sono fatte alle seguenti condizioni: dovranno risultare da apposita autorizzazione; non potranno mai essere fatte forfait; dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Su specifica richiesta dell'utente o dei comuni limitrofi che non vengono serviti dal civico acquedotto può essere erogata la fornitura di acqua, per fini non potabili, con l'autobotte del Comune, previo pagamento di una somma che sarà determinata caso per caso dalla G. M. ed a seguito di apposito preventivo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 49

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per i cantieri edili potranno essere fatte solo per i lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie. Sulla domanda dovranno essere riportati gli estremi della Concessione Edilizia o Autorizzazione.

ART. 50

Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dall'autorizzazione, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO NORME PENALI

ART. 51

Prelievi Abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o autorizzazione per usi diversi da quelli previsti dal contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento. Se tale prelievo è effettuato senza concessione o autorizzazione usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con opposizione dei sigilli, nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore, o alla saracinesca, o a fontane o ad abbeveratoi pubblici ed altri, sarà applicata una penale variabile da £. 50.000 a £. 200.000.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano stati effettuati manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile dal £. 20.000 a £. 50.000. in tal caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 52

Contestazioni delle Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del SERVIZIO ACQUEDOTTO che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale. Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART.53

Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte eccezione per quella di cui al precedente art. 53 sono così disciplinate: dagli artt. 106 e seguenti del T. U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 03/03/1934 n° 383, come modificato con l'art. 9 della Legge 09/06/1947 n° 530; dall'art. 41 e seguenti della Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed aggiunte; dall'art. 650 del Codice Penale; dall'art. 17 del T. U. delle Leggi di PS approvato con R. D. 19/06/1931 n°773, salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

ART. 54
Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55
Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra autorità competente, è riconosciuto la podestà di usare le prese private in caso di calamità pubblica ed incendi. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

ART. 56
Recupero somme per canone ed eccedenza del civico acquedotto anni pregressi

L'ufficio, su richiesta del contribuente, per i ruoli pregressi, può richiedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli fino ad un massimo di 12 rate mensili.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di scadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, decade automaticamente il beneficio della rateizzazione e gli importi iscritti a ruolo ancora dovuti sono immediatamente ed automaticamente riscuotibili in unica soluzione.

ART. 57
Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento, provvederà l'Organo Competente per legge, caso per caso. Avverso la superiore decisione è ammesso ricorso nelle forme e modi di legge.

ART. 58
Disposizioni Precedenti

Sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 59
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62 comma 6° del T. U. L. C. P. del 03/03/1934 n° 383 e dell'art. 25 della Legge 816/85, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 60

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 comma 3° del T. U. 03/03/1934 n° 383 e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. contestualmente alla fattura sarà notificato ai vecchi utenti avviso di approvazione del presente regolamento. Ritenere abrogato ogni altro provvedimento precedente in contrasto con il presente atto.